

Confservizi Cispel Lombardia
Rozzano (Milano)

Gara in ambito comunitario per l'acquisto di farmaci, parafarmaci e servizi connessi alle aziende farmaceutiche associate a Confservizi Cispel Lombardia per il biennio 2018 - 2019

Capitolato speciale di fornitura

Capitolato speciale per la fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi, per il biennio 2018–2019, alle aziende e società a partecipazione pubblica associate a Confservizi Cispel Lombardia

PREMESSO

- la legge delega 11/2016 (*Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);
- la legge delega 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*);
- il d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*);
- il d.lgs. 56/2017 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*);
- la l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);
- il d.lgs. 100/2017 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);
- il DPR 633/1972 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*);
- le Linee guida al codice dei contratti pubblici approvate dall'ANAC;
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in vigore dall'1/12/2009;
- la direttiva 2014/24/UE (*Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE*);
- il codice civile;
- che i richiami al d.lgs. 50/2016 devono essere sempre intesi come «e successive modifiche e integrazioni»;

e quindi:

- il bando di gara;
- il disciplinare di gara;
- il regolamento per l'accesso agli atti amministrativi finalizzato esclusivamente alla presente gara (l. 241/1990);
- il regolamento sul segreto tecnico e/o commerciale finalizzato esclusivamente alla presente gara;
- il codice etico finalizzato esclusivamente alla presente gara;

è allegato al sopraccitato disciplinare di gara il presente capitolato speciale di fornitura.

SOMMARIO

PREMESSO	Parte IV, ALTRI ASPETTI AMMINISTRATIVI, 7
Parte I, OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA, 3	10. Modalità di emissione dei documenti di trasporto, fatture e note di accredito, 7
Art. 1. Oggetto della fornitura, 3	11. Contestazioni, irregolarità e inadempienze contrattuali – Penali, 8
2. Importo della fornitura, 4	Parte V, RISOLUZIONE, PAGAMENTI, PREZZI, 8
3. Durata del contratto, 5	12. Clausola risolutiva espressa, 8
Parte II, FORNITURE, 5	13. Pagamenti, 9
4. Modalità delle forniture, 5	14. Subappalto, divieto di cessione del contratto e divieto di cessione del credito, 9
5. Modalità delle consegne, 5	15. Prezzi, 10
Parte III, PRODOTTI NON CONFORMI ED AGGIORNAMENTO LISTINO, 6	Parte VI, ALTRI ASPETTI, 10
6. Rifiuto dei prodotti consegnati, 6	16. Sicurezza, divieti di sospensione della fornitura, spese contrattuali, 10
7. Modalità relative all'aggiornamento dei listini, 6	17. Legge regolatrice del contratto – Foro esclusivo, 10
8. Dati statistici, 6	18. Norme di rinvio, 11
9. Garanzie definitive–Garanzia di responsabilità civile, 7	

Parte I
OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA

Art. 1
Oggetto della fornitura

1. Il presente capitolato speciale (nel seguito: «il capitolato») disciplina la fornitura collettiva di specialità medicinali (farmaco etico e generico) e di tutti gli altri prodotti (OTC, prodotti galenici *ex* preconfezionati, prodotti omeopatici ed erboristeria, alimenti dietetici prima infanzia e alimenti dietetici integratori, prodotti per medicazione, prodotti parafarmaceutici e PMC, cosmetici, sanitari ecc.) erogabili nel normale ciclo distributivo. La fornitura è effettuata a favore delle gestioni, delle aziende o società partecipate dagli enti locali ed attive nella distribuzione farmaceutica pubblica, (nel seguito, anche, «le farmacie») associate a Confservizi Cispel Lombardia o aderenti alla presente aggregazione, le quali hanno conferito mandato a quest'ultima per l'espletamento della cosiddetta gara farmaci 2018 – 2019, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016.
2. Confservizi Cispel Lombardia, all'esito della gara di cui sopra, previa approvazione dei propri organi istituzionali competenti, stipulerà un contratto *master* con i soggetti aggiudicatari dei singoli lotti posti a gara.
3. Le farmacie, previa approvazione dell'esito della gara da parte dei rispettivi organi competenti, a loro volta, stipuleranno con il soggetto assegnatario del lotto di interesse (o altrimenti detta «la ditta aggiudicataria» o l'«l'aggiudicataria» o «la ditta fornitrice») singoli contratti di fornitura, recependone patti e condizioni stabilite dal contratto *master*, dal capitolato speciale nonché dal disciplinare di gara che ne costituiscono parte integrante.
4. La fornitura oggetto del presente capitolato prevede una suddivisione della fornitura in tre lotti, su base territoriale. Nelle allegate tabelle n. 1, 2 e 3 sono elencate le ubicazioni delle gestioni, aziende e/o società e relative farmacie pubbliche destinatarie della fornitura.
5. Tutti i prodotti dovranno possedere i requisiti specifici previsti, nonché essere conformi e rispondere alle norme di legge vigenti sul territorio italiano.
6. Il capitolato ha per oggetto la fornitura per il periodo di tempo di anni due, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e scadenti il 31 dicembre 2019, dei prodotti di cui al presente articolo e attività connesse, così come specificato nei successivi articoli.

7. A titolo puramente indicativo e ai fini di una formulazione dell'offerta in modo consapevole ed a prezzi competitivi, si forniscono gli importi presunti di acquisto espressi in euro per gli anni 2018-2019 sulla base della serie storica di acquisti scontati, tenuto conto degli strumenti programmatici delle farmacie, al netto di Iva, per ciascuna delle classi di prodotti.

Lotto 1

(Lombardia Ovest e Piemonte)

<i>Classi</i>	<i>Importo prodotti per classi</i>
1. Farmaco etico	36.059.278,74 €
2. Farmaco equivalente (generico)	4.463.049,67 €
3. Tutti gli altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo per le farmacie	13.406.719,53 €

Lotto 2

(Lombardia Centro - Nord)

<i>Classi</i>	<i>Importo prodotti per classi</i>
1. Farmaco etico	35.655.851,97 €
2. Farmaco equivalente (generico)	5.936.046,77 €
3. Tutti gli altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo per le farmacie	13.906.051,25 €

Lotto 3

(Lombardia Sud – Est)

<i>Classi</i>	<i>Importo prodotti per classi</i>
1. Farmaco etico	37.212.667,75 €
2. Farmaco equivalente (generico)	4.095.334,27 €
3. Tutti gli altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo per le farmacie	13.018.500,00 €

Art. 2*Importo della fornitura*

1. Gli importi di cui sopra si intendono per costo finale presunto del prodotto al netto dell'IVA, per la durata del contratto (pari ad anni due), atteso che si applicano le esimenti previste dall'art. 95, c. 10, del d.lgs. 50/2016, trattandosi di prodotti senza posa.
2. In relazione a quanto già specificato nel disciplinare di gara, detti importi hanno un valore indicativo, potendo subire variazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di validità del contratto in relazione alle richieste del mercato.

Art. 3*Durata del contratto*

1. La durata del contratto è di 2 (due) anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 (quale data di avvio/esecuzione del contratto) e non è prorogabile, se non nelle eventuali more della nuova procedura di gara.

**Parte II
FORNITURE****Art. 4***Modalità delle forniture*

1. La ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di tutte le specialità medicinali, farmaci equivalenti e degli altri prodotti alle farmacie elencate negli allegati al presente capitolato speciale presso le rispettive ubicazioni operative.
2. I parafarmaci dovranno essere dotati di fustello ottico.
3. La ditta aggiudicataria si impegna ad inserire nella propria gamma i prodotti non “trattati” entro i tempi tecnici compatibili e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall’assegnazione della fornitura.
4. I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via *web* o via *modem*), in dipendenza del sistema informatico specificatamente in funzione presso le singole farmacie pubbliche sia mediante comunicazioni telefoniche/*fax*, con indicazione immediata da parte della ditta aggiudicataria dei prodotti mancanti e relative casuali, senza vincoli per gli ordini successivi.
5. Le relative spese telefoniche e di comunicazione sono a carico della ditta aggiudicataria che dovrà, pertanto, attivare un “numero verde” per la regolazione di detti rapporti.

Art. 5*Modalità delle consegne*

1. Le consegne dovranno essere effettuate presso le singole farmacie pubbliche di cui agli allegati del capitolato, inderogabilmente almeno 3 (tre) volte al giorno per almeno 6 (sei) giorni alla settimana (compresi domeniche e festivi da predefinirsi con la singola farmacia), ovvero 7 (sette) con possibilità di richiedere una terza ed anche una quarta consegna per eventuali urgenze.
La consegna dei prodotti dovrà avvenire al massimo entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta salvo ogni diverso perfezionamento con la singola farmacia.
2. Orari e modalità di consegna saranno comunque concordati sulla base dei singoli contratti, che le singole farmacie pubbliche sottoscriveranno a seguito del contratto *master* che Confservizi Cispel Lombardia stipulerà con la ditta aggiudicataria.
3. Le consegne di tutti i prodotti dovranno essere effettuate presso le singole farmacie pubbliche durante l’orario di apertura delle stesse, salvo ogni diverso perfezionamento con la singola farmacia.
4. Le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo e di ogni altro onere.
5. La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente al trasporto e alla conservazione di tutti i prodotti oggetto del

presente capitolato, con specifico riguardo a quelli da conservare a temperatura particolare trasportandoli in idonei contenitori termici, come da contratto di fornitura.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire che i prodotti oggetto della fornitura siano sempre corrispondenti per caratteristiche alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

6. Le consegne dei prodotti devono essere effettuate nelle mani del direttore di ognuna delle farmacie o di suo incaricato, il quale sottoscriverà il documento di trasporto per ricevuta. Tale documento sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli consegnati.
7. Il controllo della merce e le eventuali evidenze di errori verranno eseguite nelle 48 (quarantotto) ore lavorative successive ed in tale termine di tempo segnalate alla ditta aggiudicataria.

Parte III

PRODOTTI NON CONFORMI ED AGGIORNAMENTO LISTINO

Art. 6

Rifiuto dei prodotti consegnati

1. I prodotti non conformi a quelli ordinati o con scadenza inferiore alla metà del periodo di vendibilità degli stessi, accertati dopo la consegna nei termini indicati all'art. 5, verranno rifiutati dalle farmacie ed essi dovranno essere prelevati, accreditati o sostituiti a cura e spese della ditta aggiudicataria, salva la facoltà delle farmacie di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

Art. 7

Modalità relative all'aggiornamento dei listini

1. Con cadenza mensile verrà consegnato alle farmacie (a richiesta anche su idoneo supporto informatico) il listino relativo ai prodotti di parafarmaco, specialità da banco e prodotti ricompresi in "campagna promozionale", oltre ad un rapporto dettagliato circa il volume di acquisti, per classe, effettuato da ogni singola farmacia.
Eventuali "extra sconti" devono essere espressi in percentuale di sconto netto aggiuntivo e non in sconto merce.
2. Le singole farmacie pubbliche possono accedere ad eventuali campagne promozionali relative ai farmaci etici e/o equivalenti.

Art. 8

Dati statistici

1. Eventuali stampe di tabulati generali, per categoria di prodotto od altri per analisi gestionali, saranno concordati con le farmacie.
2. Alle farmacie pubbliche dovranno essere fornite informazioni sui nuovi prodotti e su eventuali aggiornamenti legislativi per il settore, riguardanti il periodo di durata del contratto.

Art. 9*Garanzie definitive – Garanzia di responsabilità civile*

1. Il disciplinare di gara affronta l'argomento in oggetto in stretta coerenza con il vigente codice dei contratti pubblici.
2. La garanzia definitiva dovrà essere intestata a Confservizi Cispel Lombardia con apposita clausola di escussione da parte delle singole farmacie.
3. La garanzia definitiva non prevede interessi passivi a carico della Confservizi Cispel Lombardia e delle singole farmacie associate.
4. Il costo relativo alla garanzia è a carico della ditta aggiudicataria.
5. La garanzia definitiva è costituita a garanzia dell'adempimento della ditta fornitrice di tutte le obbligazioni del contratto e ristoro dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore o diverso danno eccedente l'importo della garanzia definitiva che da tale inadempimento derivasse, nonché delle maggiori somme che le farmacie abbiano eventualmente sopportato durante l'esecuzione del contratto, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla ditta aggiudicataria.
6. In tutti i predetti casi, le farmacie per il tramite di Confservizi Cispel Lombardia hanno il diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva e di ogni altra somma comunque ancora dovuta alla ditta aggiudicataria, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.
7. La ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la garanzia definitiva di cui le farmacie si siano avvalse, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
8. La garanzia definitiva resterà, ai sensi di legge, vincolato per la ditta aggiudicataria riguardante tutta la durata del contratto e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale controversia.
9. L'aggiudicataria dovrà, inoltre, garantire una copertura assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi, cose o persone, per un importo di massimale non inferiore, per sinistro, a € 5.000.000 (cinque milioni/00 Euro) per lotto, che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione delle forniture e per effetto di queste, al fine di tenere indenni le singole farmacie da eventuali richieste di risarcimento di danni relativi all'esecuzione delle forniture.

Parte IV

ALTRI ASPETTI AMMINISTRATIVI

Art. 10*Modalità di emissione dei documenti di trasporto, fatture e note di accredito*

1. I documenti di trasporto dei prodotti, dovranno essere intestate alla sede amministrativa dell'azienda o società con l'indicazione del luogo di destinazione delle forniture, cioè ad ogni singola farmacia (come sopra intesa) il cui indirizzo dovrà essere riportato su tutti i documenti di trasporto. La fattura, le note di accredito e di addebito sono intestate alla sede amministrativa dell'azienda o società.
2. Le fatturazioni dovranno avvenire a fine mese e dovrà essere emessa sempre esclusivamente una fattura per ogni farmacia (come sopra intesa).
3. Tutti i documenti dovranno, in particolare, essere conformi a quanto previsto dalla specifica normativa e dalle disposizioni fiscali vigenti al momento della fornitura.

Art. 11*Contestazioni, irregolarità e inadempienze contrattuali - Penali*

1. La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto comprese quella la cui esecuzione è stata affidata a subappaltatori.
2. Le eventuali inadempienze verranno contestate per iscritto mediante PEC o raccomandata A/R da parte delle singole farmacie o da parte di Confservizi Cispel Lombardia su mandato di queste ultime.
3. La ditta aggiudicataria, entro 7 (sette) giorni solari consecutivi dal ricevimento della PEC o raccomandata A/R, dovrà, sempre per iscritto, produrre le relative giustificazioni e rimuovere comunque le cause delle inadempienze segnalate.
4. In particolare, nell'eventualità di consegne mancanti di uno o più prodotti richiesti, senza giustificato motivo o causa di forza maggiore, sarà applicata una penale pari a 5 (cinque) volte il prezzo dei prodotti mancanti.
Si riterranno come mancata consegna i prodotti non consegnati entro le 48 (quarantotto) ore. Non rientrano tra le cause di forza maggiore: (i) tutto ciò che può essere superato con un maggiore livello di scorte da parte del fornitore; (ii) eventuali prodotti definiti come "non trattati" dal fornitore e quindi le cause "sprovvisto", ovvero "produttore sprovvisto" se non acclarate dal produttore stesso.
5. Dopo le contestazioni scritte e le controdeduzioni ritenute non soddisfacenti, l'importo della penale sarà, ai sensi di legge, trattenuto dalla prima fattura utile. L'ammontare massimo delle penali non potrà, in ogni caso, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto biennale stipulato con la singola farmacia (come sopra intesa).
6. Dopo 3 (tre) contestazioni nell'arco del biennio, per le quali non siano fornite giustificazioni ritenute valide e/o non siano state rimosse le cause delle inadempienze, le singole farmacie avranno facoltà di risolvere il contratto mediante preavviso scritto di 30 (trenta) giorni solari consecutivi da effettuarsi con PEC o lettera raccomandata A/R, ai sensi di quanto previsto alle lettere d) ed e) del successivo art.12 "*Clausola risolutiva espressa*" del presente capitolato speciale.
7. I rapporti di fornitura sono con l'aggiudicatario, fermo restando la responsabilità solidale di quest'ultimo con l'eventuale appaltatore e gli eventuali appaltatori.
8. E' fatto salvo il diritto delle aziende associate di cui trattasi di richiedere il risarcimento dei danni ulteriori.

Parte V**RISOLUZIONE, PAGAMENTI, PREZZI****Art. 12***Clausola risolutiva espressa*

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 (*Risolubilità del contratto per inadempimento*) codice civile, per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 (*Clausola risolutiva espressa*) codice civile, le seguenti ipotesi:
 - a) comunicazione, da parte della Prefettura interessata, di informazione antimafia interdittiva ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*) e s.m.i;
 - b) apertura di una procedura fallimentare a carico della ditta aggiudicataria;
 - c) messa in liquidazione della ditta aggiudicataria;

- d) frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - e) gravi e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti non dovuti a causa di forza maggiore;
 - f) gravi e ripetute difformità dei prodotti e/o delle attività connesse fornite rispetto a quelli ordinati;
 - g) violazione delle disposizioni vigenti in tema di "anticorruzione";
 - h) mancata reintegrazione della garanzia definitiva.
2. Tale risoluzione potrà essere richiesta per una qualsiasi delle suddette violazioni interessanti anche una sola delle farmacie.
 3. Alla risoluzione del contratto consegue il risarcimento del danno.
 4. Nei casi di risoluzione, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per l'amministrazione aggiudicatrice di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva.

Art. 13

Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo dei prodotti acquistati e attività connesse avverrà, da parte delle singole farmacie, mediante bonifico bancario, con le seguenti modalità:
100% (cento per cento) del totale a 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi, fine mese, dalla data del ricevimento dell'ultima fattura emessa nel mese, valuta fissa per il beneficiario, fatto salvo il tempo occorrente per i controlli interni di ogni farmacia ma comunque entro 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi dalla data del ricevimento, a seguito del ricevimento dei documenti emessi con le modalità di cui al precedente art. 10 del presente capitolato.
Ai sensi di legge fanno eccezione i prodotti riferiti agli alimenti.
2. Allo scopo, ed in considerazione delle prescrizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare ad ogni singola farmacia i dati identificativi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i bonifici relativi alle fatture emesse ed accettate, l'intestazione del predetto conto corrente nonché il nominativo ed il codice fiscale della persona fisica autorizzata per conto della ditta aggiudicataria ad operare su detto conto corrente. Dovrà inoltre essere comunicata ogni eventuale variazione.
3. Nell'eventualità che aggiudicataria risulti un'associazione temporanea di imprese (ATI) o un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), consorzio temporaneo o una rete di imprese, (RdI) le prescrizioni di cui sopra, ed in generale tutti gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari posti dalla legge in vigore, obbligano tutti i soggetti costituenti l'ATI, l'RTI o l'RdI.
4. L'inosservanza di quanto sopra prescritto costituisce motivo sufficiente per la risoluzione del contratto per fatto e colpa della ditta aggiudicataria.

Art. 14

Subappalto, divieto di cessione del contratto e divieto di cessione del credito

1. È ammesso il subappalto, nei limiti e nelle condizioni previste all'art. 7 del disciplinare di gara, a cui si rimanda.
2. È vietata la cessione del contratto e degli ordinativi. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'amministrazione aggiudicatrice il diritto di risolvere il contratto, come pure procedere

all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

3. Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della fornitura non può essere ceduto.

Art. 15

Prezzi

1. I prezzi che verranno considerati saranno quelli riportati dai listini informatici CODIFA, per il farmaco etico e per il farmaco equivalente, sui quali sarà applicato lo sconto offerto di cui al lotto interessato (o ai lotti interessati). Per tutti gli altri prodotti varrà lo sconto fisso sui prezzi di cessione alla farmacia.
2. Il ribasso offerto rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo il ribasso sulle specialità medicinali, per le quali lo stesso verrà rinegoziato in caso di variazioni degli sconti *ex lege*.
3. Sulla base delle norme vigenti, la fatturazione delle specialità veterinarie dovrà essere evidenziata.

Parte VI

ALTRI ASPETTI

Art. 16

Sicurezza, divieti di sospensione della fornitura, spese contrattuali

1. La ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza d.lgs. 81/2008 e s.m.i., all'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, sollevando la Confservizi Cispel Lombardia da qualsiasi responsabilità in merito.
2. È fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'amministrazione contraente, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.
3. Sono a carico della ditta fornitrice tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto quali, a titolo esemplificativo, registrazione (in caso d'uso), diritti, bolli, ecc. Tutte le spese per la pubblicità legale inerenti e conseguenti l'aggiudicazione della presente procedura saranno ad intero carico dell'aggiudicatario.
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario/i all'amministrazione contraente, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo sostenuto da Confservizi Cispel Lombardia per detto adempimento legale è il seguente: € 6.848,00 lordi, determinato come segue: € 5.600 + IVA 22% + Rimborso bolli pari ad € 16,00, da ripartirsi in via direttamente proporzionale al valore del/dei lotto/lotti aggiudicato/i.

Art. 17

Legge regolatrice del contratto – Foro esclusivo

1. Il contratto è regolato dalla legge italiana complessivamente intesa, nonché dai provvedimenti dell'Autorità amministrativa competente nella specifica materia rivestenti carattere di norma vincolante.

2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
3. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del d.lgs. 50/2016, si precisa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal d.lgs. 104/2010.

Art. 18

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si farà riferimento al disciplinare di gara, alla normativa generale e particolare vigente in materia di fornitura di farmaci e parafarmaci, alle Linee guida approvate dall'ANAC in applicazione del d. lgs. 50/2016, al regolamento di accesso agli atti amministrativi (l. 241/1990) esclusivamente valido per la gara di cui trattasi, al regolamento sui segreti tecnici e/o commerciali esclusivamente valido ai soli fini della gara farmaci 2018–2019, al codice etico esclusivamente valido ai soli fini della gara farmaci 2018–2019.

F.to Rag. Stefano Carcano
RUP

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 (*Condizioni generali di contratto*) e 1342 (*Contratto concluso mediante moduli o formulari*), codice civile, dovranno essere espressamente approvate le seguenti clausole contrattuali, la cui portata e rilevanza è integralmente compresa.

- art. 2 - Importo della fornitura
- art. 11 - Contestazioni, irregolarità e inadempienze contrattuali – penali
- art. 12 - Clausola risolutiva espressa
- art. 13 - Pagamenti
- art. 15 - Prezzi
- art. 17 - Legge regolatrice del contratto – Foro esclusivo

Sono altresì approvati espressamente gli artt. 2, 11, 13 e 17 del presente capitolato speciale e quindi gli allegati n. 1, 2 e 3 di cui alle tabelle con elenco delle ubicazioni per singolo lotto delle Aziende e delle farmacie destinatarie della fornitura che costituiscono parte integrante del presente capitolato, anche agli effetti dell'art. 1341 codice civile.

F.to Rag. Stefano Carcano
RUP